**LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) [(GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/12/29/300/so/99/sg/pdf)

**Comma 637**. Per realizzare le finalità' di cui ai commi 634, 635 e 636,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole:

«Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e

ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;

 **b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.**

**472, sono apportate le seguenti modificazioni:**

 **1) al comma 1:**

 **1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:**

 **«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori**

**e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul**

**pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo**

**al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando**

**non è' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni**

**dall'omissione o dall'errore»;**

 **1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:**

 **«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli**

**errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o**

**sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la**

**presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a**

**quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,**

**quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni**

**dall'omissione o dall'errore;**

 **b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori**

**e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul**

**pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione**

**della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso**

**del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è**

**prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o**

**dall'errore;**

 **b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli**

**errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o**

**sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della**

**violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n.**

**4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli**

**articoli 6, comma 3, o 11, comma5, del decreto legislativo 18**

**dicembre 1997, n. 471»;**

 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

 «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e

b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle

entrate.

 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle

entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo,

salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento,

comprese le comunicazioni recanti le somme dovute a sensi degli

articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni;

 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente

articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi,

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e

accertamento»;

 c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 1) all'articolo 5:

 1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione

agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;

 1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;

 2) l'articolo 5-bis è abrogato;

 3) all'articolo 11:

 3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di

definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;

 3.2) il comma 1-bis è abrogato;

 4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.